

# COMUNICATO STAMPA

## Accordo per la partecipazione al capitale di Mediobanca

I Partecipanti all'Accordo di cui sopra, che non ne hanno dato disdetta entro il 30 settembre 2018 (portatori del 19,82% del capitale Mediobanca), si sono riuniti in data odierna sotto la presidenza di Angelo Casò ed hanno concordato all'unanimità di dare seguito a tale Accordo in scadenza il 31 dicembre 2018 sottoscrivendo un Nuovo Accordo, unicamente di consultazione, che non prevede impegni né di blocco né di voto sulle azioni apportate.

Il testo condiviso di tale Nuovo Accordo è riportato in allegato. La raccolta delle sottoscrizioni verrà avviata nei prossimi giorni (previo espletamento delle procedure interne deliberative da parte di ciascuno dei Partecipanti), per concludersi entro il 31 dicembre 2018; il Nuovo Accordo avrà efficacia a decorrere dall'1 gennaio 2019.

5 dicembre 2018

All.

# NUOVO TESTO

## Accordo di consultazione tra soci Mediobanca

Fra le seguenti parti:

- ◆ UniCredit
- ◆ Gruppo Mediolanum
- ◆ Schematrentatré
- ◆ FIN.PRIV.
- ◆ Fininvest
- ◆ Gruppo Gavio
- ◆ Gruppo Ferrero
- ◆ Gruppo Pecci
- ◆ Angelini Partecipazioni Finanziarie
- ◆ Sinpar
- ◆ Mais Partecipazioni Stabili
- ◆ Finprog Italia
- ◆ Vittoria Assicurazioni
- ◆ Romano Minozzi

(i “**partecipanti**”)

che sottoscrivono occorrendo il presente Accordo (“**Accordo**”) anche a nome e per conto delle proprie controllanti,

premesso che:

- a) i partecipanti sono titolari di azioni Mediobanca S.p.A. (di seguito anche la “**Banca**”) per i quantitativi singoli e complessivi indicati nella distinta allegata al presente Accordo quale sua parte integrante (le “**Azioni**”);
- b) in una prospettiva di collaborazione e in continuità con il precedente “Accordo per la partecipazione al capitale di Mediobanca”, in scadenza il prossimo 31.XII.2018, i partecipanti confermano il comune interesse alla crescita del gruppo, assicurandone unità di indirizzo nel rispetto della tradizione di autonomia e indipendenza;
- c) con l'obiettivo di cui sopra, i partecipanti ritengono utile stabilire appropriate modalità per incontrarsi e condividere riflessioni e considerazioni in merito all'andamento della Banca ed in particolare approfondire le materie nel seguito indicate, impregiudicato il rispetto di una perfetta parità informativa rispetto alla generalità degli azionisti della Banca;
- d) non è ammessa la partecipazione al presente Accordo tramite fiduciaria; né sono ammessi patti parasociali relativi a Mediobanca fra alcuni dei partecipanti.

Fermo restando che le citate premesse fanno parte integrante della presente scrittura, i partecipanti stipulano il presente Accordo le cui pattuizioni, oltre che fondare obblighi giuridicamente vincolanti, presuppongono e perseguono reciproci impegni d'onore.

Tutto ciò premesso si conviene quanto segue

#### Art. 1

- 1.1 Durante la vigenza del presente Accordo, i partecipanti mantengono la piena disponibilità delle Azioni, a qualsiasi titolo, potendo trasferire, anche transitoriamente, la titolarità o la disponibilità a terzi, senza condizioni o limitazioni, e ad acquistarne di nuove liberamente, nel rispetto delle normative applicabili ed impregiudicato quanto previsto nell'art. 1.4.
- 1.2 Onde evitare ogni dubbio al riguardo, in applicazione del principio di cui al precedente art. 1.1, i partecipanti potranno:
- a) costituire vincoli reali di garanzia, di usufrutto o qualunque altro vincolo sulle proprie Azioni o su parte di esse;
  - b) emettere strumenti convertibili aventi come sottostante le proprie Azioni o parte di esse;
  - c) stipulare contratti derivati o altri strumenti negoziali che prevedono la cessione a termine delle proprie Azioni, o parte di esse, ovvero il trasferimento, totale o parziale, degli effetti economici relativi a tali Azioni,
- restando parte del presente Accordo nella misura in cui manterranno il diritto di voto nell'assemblea dei soci della Banca in relazione alle proprie Azioni interessate da tali operazioni.
- 1.3 Sono tuttavia impegnati, anche ai sensi della normativa Consob, a comunicare entro 5 (cinque) giorni al Presidente, di cui al successivo art. 3.1, ogni operazione di compravendita compiuta - anche a termine o mediante strumenti convertibili, incluse le operazioni di cui all'art. 1.2 (a) - di modo che il Presidente possa disporre di un quadro costantemente aggiornato sulle AZIONI di proprietà di ciascun socio aderente al presente Accordo.
- 1.4 Pur in assenza di qualsiasi vincolo alla trasferibilità delle Azioni, all'acquisto di ulteriori azioni della Banca ovvero all'esercizio libero e incondizionato del voto connesso alle Azioni nelle opportune sedi societarie della Banca, onde evitare ogni dubbio al riguardo, ciascun partecipante si impegna a non porre in essere operazioni che facciano sorgere obblighi di OPA. Il partecipante inadempiente è obbligato a tenere indenne da costi e oneri tutti gli altri partecipanti se dal mancato rispetto del principio di cui al presente art. 1.4 dovessero sorgere obblighi di OPA.

#### Art. 2

- 2.1 A fini istruttori e organizzativi i partecipanti eleggono un Comitato formato da tre o quattro componenti tra cui il Presidente dell'Accordo.
- 2.2 I componenti del Comitato che non potranno partecipare alle riunioni hanno facoltà di designare un proprio sostituto.

- 2.3 I componenti del Comitato rimarranno in carica per un periodo corrispondente alla durata dell'Accordo salvo rinnovo del mandato o revoca anticipata a insindacabile giudizio dell'Assemblea dei partecipanti, cui spetterà l'indicazione dell'eventuale sostituto in caso di cessazione per qualsiasi motivo del membro dalla stessa originariamente designato.
- 2.4 Il Comitato si riunisce su convocazione del Presidente dell'Accordo o qualora ne facciano richiesta due membri.
- 2.5 Il Comitato si riunirà prima di ogni Assemblea dei partecipanti.
- 2.6 Il Comitato svolge oltre alle citate funzioni istruttorie e organizzative anche gli altri compiti eventualmente assegnati dall'Assemblea.
- 2.7 Alle riunioni del Comitato assistono il Presidente del Consiglio di Amministrazione, l'Amministratore Delegato e, su invito di volta in volta del Presidente dell'Accordo, gli esponenti della Banca investiti di altre cariche sociali.

#### Art. 3

- 3.1 L'Assemblea dei partecipanti si riunisce per deliberare:
- a) in ordine all'ammissione di nuovi partecipanti;
  - b) ai sensi dell'art. 4.4, in ordine alla presentazione da parte dei Partecipanti della lista per la nomina del Collegio Sindacale, nonché in ordine alla presentazione da parte dei Partecipanti della lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione di Mediobanca nell'ipotesi residuale di cui all'art. 4.3, ivi inclusa la designazione dei candidati per la carica, rispettivamente, di Presidente e Amministratore Delegato;
  - c) sulle modifiche del presente Accordo;
  - d) sulle nomine dei componenti e le funzioni assegnate al Comitato ed al suo Presidente;
  - e) su ogni altra materia attribuita alla sua competenza dal presente Accordo.
- L'Assemblea dei partecipanti delibera sulle materie di cui sopra con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i tre quarti delle Azioni.
- 3.2 L'Assemblea dei partecipanti si riunisce altresì, unicamente a fini consultivi, indicativamente almeno 15 giorni prima di ogni Assemblea ordinaria e/o straordinaria della Banca ed entro 30 giorni dalla pubblicazione della relazione semestrale. L'obiettivo di queste riunioni è quello di discutere e approfondire con Presidente, Amministratore Delegato e Direttore Generale della Banca, l'andamento generale e, per quelle previste prima delle Assemblee ordinarie e straordinarie dei soci, gli altri punti posti all'ordine del giorno, in ogni caso sulla base di quanto reso pubblico dalla Banca prima dell'adunanza della Assemblea dei partecipanti. Come detto in premessa, gli incontri si terranno in un contesto di parità informativa rispetto al mercato in quanto rientrano nell'ambito della politica di *investor relations* adottata dal Gruppo Mediobanca volta a confrontarsi regolarmente con investitori e *stakeholders*.
- 3.3 Onde evitare ogni dubbio al riguardo, resta ferma la piena libertà di voto dei partecipanti nell'assemblea ordinaria o straordinaria dei soci della Banca, essendo la consultazione tra

i partecipanti al presente Accordo funzionale unicamente all'esercizio di un voto informato. Parimenti, in relazione alla tematica di cui al precedente art. 3.1 b), l'Assemblea dei partecipanti si riunisce unicamente a fini consultivi e, di conseguenza, la deliberazione assunta dall'Assemblea dei partecipanti non avrà effetto giudico vincolante circa l'esercizio del diritto di voto da parte di ciascun partecipante in sede assembleare della Banca.

- 3.4 L'Assemblea dei partecipanti è convocata su iniziativa del Presidente dell'Accordo, ovvero quando ne sia fatta richiesta da almeno tre partecipanti, con preavviso scritto di almeno 2 giorni lavorativi, recante indicazione delle materie da trattare.

#### Art. 4

- 4.1 Ai sensi dell'art. 15 dello Statuto, il Consiglio di Amministrazione della Banca ha la facoltà di presentare entro 30 giorni dall'Assemblea la lista degli amministratori per il rinnovo del Consiglio. I partecipanti al presente Accordo convengono che questa sia la prassi preferibile in quanto maggiormente aderente alla normativa europea e alle *best practices* internazionali. La lista dovrà rispettare lo Statuto, la normativa di Banca d'Italia, il Codice di Autodisciplina e, più in generale, tutta la normativa applicabile in termini di quote di genere, numero dei consiglieri indipendenti, requisiti di onorabilità, professionalità, ecc.
- 4.2 Qualora il Consiglio di Amministrazione della Banca depositi una lista, nessun partecipante avrà la facoltà di presentare una propria lista, ferma restando la piena libertà di voto nell'Assemblea dei soci della Banca.
- 4.3 Ai sensi di Statuto i soci possono presentare una propria lista entro 25 giorni dall'Assemblea. Pertanto, nell'ipotesi in cui, per qualsivoglia ragione, il Consiglio uscente non presenti la propria lista, il Presidente convocherà senza ritardo l'Assemblea dei partecipanti per predisporre una lista che dovrà essere approvata con la maggioranza dei tre quarti delle Azioni. Tale lista dovrà comunque rispettare i requisiti riportati al precedente 4.1. Qualora il Consiglio uscente non presentasse la propria lista e l'Assemblea dei partecipanti non fosse in grado di approvare la lista con la maggioranza richiesta, ogni partecipante o gruppo di partecipanti avrà la facoltà di presentare una propria lista, ferma restando la piena libertà di voto nell'Assemblea dei soci della Banca.
- 4.4 L'Assemblea dei partecipanti si riunirà altresì in tempo utile per l'approvazione della lista per la nomina del Collegio Sindacale che sarà composta da 3 (tre) membri effettivi e 3 (tre) supplenti, ferma restando la piena libertà di voto nell'Assemblea dei soci della Banca.

#### Art. 5

Il Presidente dell'Accordo, nominato dall'Assemblea dei partecipanti, presiede l'Assemblea dei partecipanti e il Comitato e svolge funzioni unicamente organizzative.

#### Art. 6

Ciascun partecipante al presente Accordo cessa di essere tale se la partecipazione complessiva di Azioni di cui è titolare è pari o inferiore a n. 500.000 Azioni, determinandosi per l'effetto il recesso immediato e automatico del partecipante interessato dal presente Accordo.

#### Art. 7

Impregiudicato quanto previsto all'art. 6, il presente Accordo ha durata sino al 31 dicembre 2021 e si rinnova automaticamente per periodi di 3 (tre) anni, fra i partecipanti che non ne abbiano dato disdetta almeno 3 (tre) mesi prima della scadenza originaria o prorogata.

#### Art. 8

Nel caso di scioglimento di Fin.Priv. mediante attribuzione diretta di AZIONI, i soci della stessa potranno esercitare la facoltà di aderire direttamente al presente Accordo senza necessità di delibera ai sensi del precedente art. 3.1.

#### Art. 9

- 9.1 Ogni controversia che dovesse insorgere in relazione all'interpretazione, esecuzione, validità, risoluzione o efficacia del presente Accordo, nonché a sue eventuali modificazioni o integrazioni sarà risolto mediante arbitrato secondo il Regolamento della Camera Arbitrale di Milano. Il Collegio Arbitrale sarà composto da tre persone designate all'unanimità dai partecipanti. In assenza di unanimità, il primo sarà designato dalla maggioranza (da calcolarsi in ragione del numero di Azioni), il secondo dalla minoranza e il terzo di comune accordo tra i primi due, o in difetto secondo il regolamento della Camera Arbitrale di Milano. Il Collegio Arbitrale avrà sede a Milano e giudicherà secondo diritto. Il procedimento così instaurato avrà natura rituale e, pertanto, la determinazione degli arbitri avrà natura di sentenza fra le Parti. Le spese del procedimento arbitrale saranno a carico delle Parti in conformità con le applicabili risoluzioni del Collegio Arbitrale.
- 9.2 Qualsiasi controversia che non dovesse essere di competenza del Collegio Arbitrale sarà deferita alla competenza esclusiva del Foro di Milano.
- 9.3 Ciascuna Parte elegge domicilio ai fini del presente Accordo all'indirizzo indicato in calce.